

(N. 776-A)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Interno

col Ministro *ad interim* dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1950

Esecuzione del Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni « Edeleanu » della « ROMSA » e scambio di Note, conclusosi a Roma il 23 maggio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene presentato al Senato per l'esecuzione del Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia e quello della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, relativo ai materiali delle installazioni « Edeleanu » della Società anonima « ROMSA » per la raffineria di olii minerali, conclusosi in Roma il 23 maggio 1949,

può considerarsi rientri nel quadro generale degli accordi fra i Governi dei due Paesi in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia; la presentazione che ne vien fatta distintamente risponde alle esigenze tecniche del caso particolare e della sua formulazione.

Il macchinario, cui sopra, della « ROMSA » che prima della guerra costituiva parte inte-

grante degli impianti di Fiume di detta Società e che durante la guerra fu trasferito, da Fiume, parte a Moggio in provincia di Udine e parte a Musocco nei pressi di Milano, era stato in un primo momento reclamato dal Governo jugoslavo a titolo di restituzione, cioè senza diritto di indennizzo, affermandosene il carattere parastatale. Soltanto in seguito a precisi chiarimenti del nostro Ministero degli affari esteri, il Governo jugoslavo riconosceva trattarsi di beni, di proprietà di italiani, già esistenti a Fiume.

Ora, agli effetti di ottenerne l'indennizzo da parte del Governo jugoslavo, il protocollo del 23 maggio 1949 prevede il ripristino in Fiume delle installazioni « Edeleanu » asportate durante la guerra. A tale scopo il Governo italiano acquisterà il macchinario dalla « ROMSA » per metterlo a disposizione del Governo jugoslavo, facilitando tutte le operazioni occorrenti per il trasferimento, restando tuttavia le spese di trasporto a carico di quest'ultimo. Il Governo italiano inoltre consentirà, nel quadro degli accordi commerciali in vigore tra i due Paesi, l'acquisto e l'esportazione da parte del Governo jugoslavo di altri materiali necessari per completare le installazioni a Fiume. Saranno concessi da parte dei due Paesi i visti dei passaporti per esperti jugoslavi che verranno in Italia e per esperti italiani che si recheranno in Jugoslavia per la spedizione e rispettivamente per il montaggio del macchinario, ecc.

Lo scambio di note fra i rappresentanti del Governo italiano e quello del Governo jugoslavo, riservando per ognuna delle parti contraenti gli interessi dipendenti dall'Annesso XIV al Trattato di pace, salvaguardano i diritti della « ROMSA » sui così ripristinati impianti di Fiume da rivendicarsi in base all'esecuzione dell'accordo per i beni di privati italiani in Jugoslavia.

Poichè il valore attuale del macchinario in parola si aggira sui 270-350 milioni di lire, l'articolo 3 del disegno di legge presentato al

Senato, precisa che all'onere derivante dalla esecuzione del Protocollo sarà fatto fronte con parte dello stanziamento iscritto al capitolo 450 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che sarà stornato ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione ed esercizio medesimi. Il Ministro del tesoro è inoltre autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Ciò posto, possono farsi le seguenti considerazioni:

a) il Tesoro italiano potrà essere rimborsato della spesa per il previsto acquisto delle installazioni « Edeleanu » con gli indennizzi da parte del Governo jugoslavo per l'espropriazione dei ricostituiti impianti della « ROMSA » a Fiume;

b) nessun danno deriva all'economia dei centri dove le installazioni Edeleanu rimasero finora, senza alcuna utilizzazione, affidate alla semplice custodia di due operai che sono stati già trasferiti alla « ROMSA » di Marghera;

c) il previsto acquisto di nuovo macchinario italiano da parte del Governo jugoslavo per completare gli impianti di Fiume, costituirà un contributo all'esportazione di prodotti della nostra industria meccanica;

d) l'acquisto da parte del nostro Governo delle installazioni « Edeleanu » potrà eventualmente consentire alla « ROMSA » di sostituire tali installazioni evidentemente più adatte agli impianti di Fiume che altrove con nuovi e più moderni macchinari.

In base a tali considerazioni e ritenendo che l'esecuzione del Protocollo potrà concorrere alla formazione di quel clima di rapporti di buon vicinato, tanto auspicati per la ripresa e l'intensificazione degli scambi commerciali tra i due Paesi ad economia così felicemente complementare, la Commissione propone al Senato l'approvazione del disegno di legge relativo all'esecuzione del protocollo di cui sopra.

PIETRA, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È approvato il Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni « Edeleanu », della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni « ROMSA » e scambio di note, conclusi a Roma il 25 maggio 1949.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e scambio di note suddetti.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con parte dello stanziamento iscritto al capitolo 450 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che sarà stornato ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione ed esercizio medesimi.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 25 maggio 1949, conformemente all'alinea 6 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge.